

CDIII SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 1 AGOSTO 1958

Presidenza del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA
indi
del Presidente ALESSI

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Provvidenze in favore degli enti di assistenza e beneficenza » (484) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381
(Votazioni segrete)	3369, 3373, 3377, 3381
(Risultato delle votazioni)	3369, 3374, 3378, 3381
NICASTRO	3370, 3371, 3372, 3380
BOSCO	3370, 3374, 3375
FRANCHINA	3371
RUSSO MICHELE *	3371, 3373
LA LOGGIA *, Presidente della Regione	3372, 3373, 3375, 3376
MARTINEZ	3376, 3377
CIPOLLA *	3378
(Votazione nominale)	3379
CORRAO	3380
(Risultato della votazione)	3380
MACALUSO	3380
NAPOLI	3381
Disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (470) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3381, 3383, 3385
COLAJANNI, Presidente della Giunta del bilancio	3382
STAGNO D'ALCONTRES	3382
Ordine del giorno (Inversione):	
PRESIDENTE	3368
Proposta di legge (Comunicazione di invio a Commissione legislativa)	3367
Proposta di legge: « Provvedimenti per il pagamento dei salari ai minatori » (538) (Richiesta di procedura d'urgenza e relazione orale):	
PRESIDENTE	3367, 3368

CORTESE	3368
LA LOGGIA, Presidente della Regione	3368
Sui lavori dell'Assemblea:	
PRESIDENTE	3385
LA LOGGIA, Presidente della Regione	3385
D'ANTONI	3385

La seduta è aperta alle ore 9,30.

STRANO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Presidenza del Presidente ALESSI

Comunicazione di invio di proposta di legge a Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è stata trasmessa alla IV Commissione legislativa la proposta di legge « Provvedimenti per il pagamento dei salari ai minatori » (538), di iniziativa degli onorevoli Renda ed altri, già annunciata nella seduta precedente.

Richiesta di procedura d'urgenza e relazione orale per l'esame della proposta di legge « Provvedimenti per il pagamento dei salari ai minatori » (538)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo esame della richiesta di procedura d'urgenza e relazione orale presentata dall'onorevole

III LEGISLATURA

CDIII SEDUTA

1 AGOSTO 1958

Renda nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1958, per la proposta di legge « Provvedimenti per il pagamento dei salari ai minatori ».

Dichiaro aperta la discussione. I proponenti intendono intervenire?

CORTESE. La richiesta si illustra da sè.

PRESIDENTE. Credo che sia una materia nella quale vi è accordo tra maggioranza, minoranza, Governo e presentatori.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Siamo d'accordo sulla procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. E sulla relazione orale?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Relazione orale e termini abbreviati.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la richiesta di procedura d'urgenza e relazione orale. Chi è favorevole è pregato di alzarsi, chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge che è al numero 5 della lettera C) dell'ordine del giorno, prevede delle entrate che devono essere inserite nel bilancio, si rende opportuno concluderne l'esame prima dell'approvazione del disegno di legge sul bilancio.

Propongo, perciò, di procedere all'inversione dell'ordine del giorno e di riprendere lo esame del disegno di legge « Provvidenze in favore degli Enti di assistenza e beneficenza ».

Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge « Provvidenze in favore degli enti di assistenza e beneficenza » (484).

PRESIDENTE. Secondo la deliberazione testè presa dall'Assemblea si proceda al seguito della discussione del disegno di legge :

« Provvidenze in favore degli enti di assistenza e beneficenza ».

Ricordo che nella seduta del 29 luglio sono stati esaminati alcuni emendamenti all'articolo 1, che, posti in votazione, sono stati respinti.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte sono prorogate fino al 30 giugno 1968.

Segue nell'ordine degli emendamenti presentati quello degli onorevoli Nicastro ed altri sostitutivo delle parole « fino al 30 giugno 1968 » con le parole « fino al 30 giugno 1960 ».

Su questo emendamento è stata avanzata richiesta di votazione per scrutinio segreto e, se nessuno chiederà di parlare, si procederà subito alla votazione, salvo che i proponenti e il Governo non trovino un accordo su una linea intermedia. Il disegno di legge prevede la proroga di dieci anni; se il Governo e i proponenti dell'emendamento potessero accordarsi, su una proroga di cinque anni, forse eviteremo ulteriori votazioni.

NICASTRO. Qual'è la proposta?

PRESIDENTE. L'Assemblea ha respinto lo emendamento che prorogava per un solo anno la legge, ora vi è l'altro emendamento di proroga...

NICASTRO. Per due anni.

PRESIDENTE. .. per due anni ed io dicevo che si sarebbe potuto trovare un accordo tra Governo e i proponenti dell'emendamento nel senso di stabilire un termine di efficacia della legge di cinque anni com'era nella vecchia legge.

NICASTRO. Se il Governo accetta.

PRESIDENTE. Originariamente la legge prevedeva che la sua efficacia si sarebbe limitata a soli cinque anni. Quindi è possibile che il Governo accetti.

NICASTRO. Tre anni. Abbiamo proposto tre anni, se il Governo accetta.

COLAJANNI. Si, tre anni in modo che la prossima legislatura possa esaminare in pieno il problema.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Qual'è la questione?

PRESIDENTE. Dacchè è stato respinto lo emendamento che prevedeva la proroga solo per un anno e dacchè il disegno di legge parla di una proroga di dieci anni, ho creduto opportuno proporre, senza alcuna responsabilità, una linea intermedia che prevede la proroga per soli cinque anni.

COLAJANNI. Se il Governo accetta, noi potremo accedere alla proroga di tre anni.

PRESIDENTE. Il termine di cinque anni io lo ricavavo dalla legge originaria, dove era stabilito che la stessa avrebbe avuto la durata di cinque anni. Se la proposta è accettata non facciamo che ribadire il precedente voto dell'Assemblea.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Qual'è l'emendamento?

PRESIDENTE. L'emendamento è quello che prevede di sostituire le parole « fino al 30 giugno 1968 » con le parole « fino al 30 giugno 1960 ».

Comunque poichè non sono pervenute alla Presidenza formali proposte, indico la votazione per scrutinio segreto sull'emendamento annunciato.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento Nicastro ed altri con il quale si propone di sostituire nell'articolo 1 alle parole: « fino al 30 giugno 1968 », le altre: « fino al 30 giugno 1960 ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarra - Grammatico - Guttadauro - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana della Nicchiara - Marino - Marraro - Mazza Luigi - Mazzola - Messana - Messineo - Milazzo - Montalbano - Nicastro - Nigro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Astenuti: il Presidente - Sanguigno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	74
Astenuti	2
Votanti	72
Maggioranza	37
Voti favorevoli	36
Voti contrari	36

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Russo Michele, Franchina, Nicastro, Colosi e D'Agata hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1: sostituire le parole: « fino al 30 giugno 1968 » con le altre: « fino al 30 giugno 1961 ».

Comunico all'Assemblea che per l'emendamento testè annunciato è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, da parte degli onorevoli Nicastro, Cortese, Renda, Colajanni, Ovazza, Russo Michele, Messana, D'Agata, Calderaro, Marraro, Cipolla, Strano, Macaluso, Colosi e Franchina.

Comunico altresì che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « fino al 30 giugno 1968 », le altre: « sino al 30 giugno 1961 » ed aggiungere le parole: « A partire dall'esercizio successivo è autorizzata per le finalità della legge 26 gennaio 1953, numero 2, e successive aggiunte e modificazioni la spesa annua corrispondente all'entrata accertata nell'esercizio 1960-61 ».

Onorevole Presidente della Regione, questo praticamente, è un emendamento aggiuntivo all'emendamento Russo. Io vorrei pregare i colleghi di tener presente che se si intende giungere entro oggi al voto conclusivo sul bilancio è necessario agevolare e non aggravare il compito del Presidente. In caso contrario la seduta sarà rinviata a domani, sabato.

CIPOLLA. Questo emendamento è peggiorativo.

BOSCO. Con questo emendamento si va all'infinito.

PRESIDENTE. Non lo deve dire a me, onorevole Bosco. Si parla rivolti al Presidente, ma ai deputati e non al Presidente. Se l'Assemblea avesse accolto la mia mediazione avremmo già trovato una soluzione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non prendo la parola per illustrare l'emendamento, che si illustra da sè, dacchè noi, in definitiva, chiediamo di ridurre al minimo il termine di durata di questa legge; ma ho chiesto la parola per parlare sull'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Il quale, appunto, è posto in discussione.

NICASTRO. Desidero conoscere dal Presidente come, dal punto di vista formale, si dovrà procedere nella votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, la Presidenza glielo chiarisco subito. Avevo già detto di considerare l'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia come emendamento all'emendamento perchè, per la prima parte, esso è uguale all'emendamento che Ella ha presentato e, per la seconda parte, è aggiuntivo; quindi, evidentemente, l'emendamento all'emendamento si discute e si vota prima dell'emendamento.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che, secondo il regolamento, l'emendamento presentato dal Governo non debba considerarsi come un emendamento all'emendamento, bensì un emendamento aggiuntivo e come tale non si discute prima. La mia interpretazione è questa: un emendamento all'emendamento significa sostituzione, previa soppressione di alcune espressioni dell'emendamento presentato in precedenza. Invece nell'emendamento presentato dal Governo è riportato integralmente l'emendamento presentato dal collega Russo ed altri. Poi, successivamente, viene aggiunto un altro periodo, un altro comma.

PRESIDENTE. Onorevole Bosco, evidentemente Ella si riferisce solo alla prima parte dell'emendamento presentato dal Governo. Voglio far presente a Lei ed ai colleghi del suo settore che sarebbe un errore preoccuparsi che il voto sull'emendamento aggiuntivo possa travolgere l'emendamento presentato dall'onorevole Russo Michele ed altri perchè, avendolo dichiarato emendamento all'emendamento, evidentemente è limitato alla parte aggiuntiva. Il che è evidente.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ritengo che la questione vada risolta in una maniera semplicissima. Prima si vota l'emendamento Russo e successivamente l'emendamento La Loggia per la parte aggiuntiva.

PRESIDENTE. Prima si voterà l'emendamento La Loggia senza la prima parte, la quale sarà oggetto di scrutinio segreto; dopo si procederà alla votazione dell'emendamento Russo, che corrisponde, lo ripeto, alla prima parte dell'emendamento La Loggia.

FRANCHINA. In sostanza, l'emendamento aggiuntivo prescinde dalla durata della proroga.

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Onorevole Presidente, ella ha deciso di considerare l'emendamento presentato dal Governo come un emendamento al nostro emendamento. Però, vorrei far presente qual'è a nostro avviso, il significato sostanziale di questo nuovo emendamento. Nell'articolo unico del disegno di legge, era prevista una proroga di dieci anni della legge scaduta il 30 giugno 1958. Adesso, con questo emendamento all'emendamento, in sostanza, si avrebbe, attraverso l'attuale forma di prelevamento, non una proroga di tre anni bensì una proroga all'infinito. Quindi non avremmo un emendamento alla proposta di proroga di dieci anni, nel senso restrittivo come previsto dall'emendamento mio e di altri colleghi. Chiarito questo aspetto del significato degli emendamenti mi pare che le due votazioni siano completamente distinte, assolutamente distinte.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

RUSSO MICHELE. Abbiamo chiesto lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego i deputati di prendere posto. Per evitare confusioni nelle votazioni, torno a ribadire che pongo in votazione l'emendamento del Governo solo nella

parte aggiuntiva; dopo di che si procederà al voto sull'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole Russo Michele ed altri, che è riportato nella prima parte dell'emendamento presentato dal Governo e per il quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Chiedo ai presentatori di chiarire se lo scrutinio segreto è richiesto anche sulla parte aggiuntiva.

RUSSO MICHELE. Su tutto.

PRESIDENTE. Allora pongo un secondo quesito all'Assemblea: dacchè si richiede lo scrutinio segreto su tutto, si insiste ancora sulla divisione della votazione? Ciò perchè la divisione sorgeva soprattutto dal fatto che vi erano due richieste differenziate sul modo di votare. Se ora lo scrutinio segreto si chiede per tutto, permane la divisione, o no?

FRANCHINA. Sì, perchè per una parte si può votare contro e per l'altra a favore.

PRESIDENTE. Va bene. Poichè un numero congruo di deputati, secondo il regolamento, ha chiesto la votazione per divisione e sempre a scrutinio segreto dell'emendamento dell'onorevole La Loggia, dispongo di conseguenza.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento con il quale si chiede che la durata della proroga sia limitata a tre anni. Il Governo presenta un emendamento che è sostanzialmente aggiuntivo al nostro emendamento. Noi chiediamo che si voti a scrutinio segreto, sia il nostro emendamento, sia l'emendamento del Governo soltanto per la parte aggiuntiva.

PRESIDENTE. Ho detto proprio questo, solo che ella, forse, non ha ascoltato.

BOSCO. Allora prima si vota l'emendamento Russo Michele, Nicastro ed altri.

PRESIDENTE. Prima si vota l'emendamento aggiuntivo del Governo e poi quello

presentato dall'onorevole Russo Michele ed altri.

BOSCO. Il secondo comprende il primo.

NICASTRO. Signor Presidente, prima deve essere votato il nostro.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,15*)

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Ho chiesto di parlare per sottoporre all'Assemblea un mio giudizio sull'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia. Ritengo che l'emendamento non sia proponibile perché incostituzionale, in quanto non indica la fonte di entrata. Mentre fino al 1950-51 la fonte di entrata è reperita attraverso la super addizionale E.C.A., dopo il 1960-61 si parla di spesa senza fare riferimento alla super addizionale stessa. Ritengo che per questo motivo l'emendamento debba dichiararsi improponibile. Nel merito debbo dire che con questo emendamento si tende indubbiamente a ridurre ancora di più il margine produttivo delle spese di bilancio, ed importa delle spese dirette a finalità che non sono comprese nei principi stabiliti dal nostro Statuto. Il nostro Statuto, all'articolo 14, prevede una forma di spesa per beneficenza che deve essere posta sul piano pubblico, non sul piano dell'assistenza confessionale. Quindi, nel merito si aggrava ancora la situazione, in quanto venendo a mancare la super addizionale come fonte di entrata da destinare a questo tipo di beneficenza si viene indubbiamente a ridurre il margine delle altre somme che dorebbero essere destinate a spese produttive. Debbo dire ancora, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, che il nostro bilancio — sia pure dal punto di vista formale e non sostanziale in quanto esistono enormi giacenze non utilizzate — è già oberato da impegni, e per questo si fa ricorso al sistema del prestito. Praticamente, con

questa legge non si farebbe altro che aumentarne la quota, per destinarla a forme di assistenza non previste dal nostro Statuto.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la eccezione dell'onorevole Nicastro non è fondata sulla legge e sul dettato costituzionale. E' vero che per ogni nuova legge che autorizza nuove spese, bisogna indicare le nuove fonti di entrata; ma questa norma è generalmente interpretata ed è stata anche specificamente interpretata nei confronti della Regione siciliana, da giudicati costanti e dell'Alta Corte per la Regione siciliana e della Corte Costituzionale, nel senso che essa si applichi allorchè non si tratti di spesa che va a gravare sugli esercizi futuri. Si capisce che se questa spesa dovesse gravare nell'esercizio corrente, essa dovrebbe avere una corrispondente fonte di entrata; ma in quanto riguarda esercizi futuri, essa grava genericamente su tutta l'entrata del bilancio futuro che dovrà essere utilizzata secondo quel che l'Assemblea stabilirà per legge. Potrei citare una serie infinita di leggi con le quali abbiamo autorizzato spese a carico degli esercizi futuri, senza indicare minimamente la fonte di copertura: dalla legge industriale alla legge, a suo tempo votata, concernente provvedimenti straordinari in materia di agricoltura che prevedeva spese ripartite per opere di bonifica, per diversi anni, di cui alcuni ancora a venire; potrei citare, oltre alla legge sulle trazzere e tante altre che autorizzano spese ricorrenti.

L'eccezione, dunque, dell'onorevole Nicastro, non ha alcun fondamento e non può determinare una non votazione dell'articolo da me proposto, il quale, nei termini in cui è stato presentato è perfettamente aderente alla norma costituzionale che impone la copertura per ogni autorizzazione di spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicastro più che sollevare una pregiudiziale, qui si rivolge ai poteri propri del Presidente per la dichiarazione di inammissibilità di un emenda-

mento che implica una spesa senza la contropartita dell'entrata. La questione va quindi risolta dalla Presidenza. All'elenco testè fatto dall'onorevole Presidente della Regione, io potrei aggiungere una serie di leggi, di iniziativa anche dello stesso onorevole Nicastro, come ad esempio la legge sull'assegno ai lavoratori. Molte leggi stabiliscono una permanenza di spesa che grava sull'entrata di bilanci successivi. Pertanto, l'eccezione sollevata dall'onorevole Nicastro è inammissibile.

FRANCHINA. C'è ancora la legge per i vecchi lavoratori?! Io credevo che fosse stata abrogata!

PRESIDENTE. Non è stata abrogata, onorevole Franchina.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? Ho già deciso dichiarando inaccettabile la eccezione sollevata dall'onorevole Nicastro.

CIPOLLA. Allora chiedo di parlare sul merito.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Cipolla. Non posso concederle la parola perché rimane da decidere solo l'ordine della votazione. Sarebbe opportuno conoscere se il Presidente della Regione consideri il suo emendamento e quello dell'onorevole Nicastro ed altri contestuali. La questione è meramente accidentale perché non risolve il problema principale, il quale, appunto, sta nella richiesta di votazione per divisione già fatta a tenore di regolamento. Però potrebbe risolvere la questione sollevata, circa l'ordine delle votazioni, dall'onorevole Nicastro, il quale chiede che si voti prima l'emendamento presentato da lui e da altri, e quindi l'emendamento dell'onorevole La Loggia, per la parte aggiuntiva che tratta materia peraltro estranea e forse in un certo senso, quanto allo spirito, contraria a quella dell'emendamento dell'onorevole Nicastro. Comunque, se il Presidente della Regione realmente considera come unico testo il suo emendamento, allora la questione già sarebbe risolta perché l'ordine

di votazione nascerebbe dalla lettera stessa di questo emendamento e quindi non ci sarebbe bisogno di consultare l'Assemblea perché una simile affermazione implicitamente risolve la questione sollevata dall'onorevole Nicastro.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Regione.* Considero il mio emendamento come unico testo.

PRESIDENTE. Allora i due emendamenti sono contestuali e l'ordine della votazione è implicitamente stabilito proprio dalla lettera degli emendamenti e coincide con la richiesta fatta dall'onorevole Nicastro. Rimane la istanza di divisione che è stata accolta perché presentata dal numero prescritto dal regolamento. Esprimo l'oggetto della votazione ed il significato del voto: si vota sulla prima parte dell'emendamento dell'onorevole La Loggia: sostituire « fino al 30 giugno 1968 » con le parole « fino al 30 giugno 1961 ».

RUSSO MICHELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO MICHELE. Per questa parte ritiriamo la proposta di scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Per questa parte viene ritirata la richiesta di scrutinio segreto perché vi è una coincidenza letterale, fra i due emendamenti. Indico la votazione: chi è favorevole alla prima parte dell'emendamento La Loggia è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto sulla seconda parte dell'emendamento presentato dal Governo.

aggiungere le parole:

« A partire dall'esercizio successivo è autorizzata, per le finalità della legge 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, la spesa annua corrispondente all'entrata accertata nell'esercizio 1960-61 ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

GIUMMARRA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarra - Guttadauro - Impalà Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marino - Marraro - Martinez - Mazza Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messana - Messineo - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Sanguigno - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Astenuto: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	85
Astenuti	1
Votanti	84
Maggioranza	43
Voti favorevoli	42
Voti contrari	42

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Russo, Nicastro, ed altri è assorbito

Comunico che gli onorevoli Bosco, Buccellato, Denaro, Russo Michele e Calderaro hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2.

Sono sopprese le lettere a), b), c) dello articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata con legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, e con legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, e sostituire nella lettera d) le parole: « nella misura del 45 per cento per l'esercizio 1952-53 e del 65 per cento per i mesi successivi » con le altre: « nella misura massima del 40 per cento ».

Onorevoli Bosco e Buccellato, dacchè l'efficacia della legge deve limitarsi a tre anni, insistono ancora su questo emendamento?

BOSCO. Sì.

PRESIDENTE. Allora si apre la discussione sull'emendamento. Prego i deputati di prendere posto.

BOSCO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, brevemente chiarirò che l'emendamento che ho presentato unitamente ad altri colleghi, mira a garantire il pagamento delle rette per i bambini che si trovano, allo stato attuale, ricoverati negli istituti. Ed è per questo che lo emendamento, se pur limitativo di quelle che

III LEGISLATURA

CDIII SEDUTA

1 AGOSTO 1958

sono le attribuzioni di spesa generale in riferimento all'introito effettuato, stabilisce che il 40 per cento di questo introito, e soltanto il 40 per cento, debba essere destinato per il pagamento delle rette di mantenimento dei minori e degli inabili che dimorano negli istituti di ricovero.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge di cui si chiede la proroga col disegno di legge in esame, consta formalmente e sostanzialmente di due parti: la prima parte autorizza un'entrata; la seconda sia pure in rapporto a quella entrata, autorizza una spesa e ne detta alcune modalità. Appunto per questo avevo presentato un emendamento, che disponeva per il futuro, a partire dal 1961-62, cioè a dire da quando la legge andava a scadere, e confermava che l'autorizzazione di spesa, restava e che al relativo fabbisogno si provvedeva con i fondi ordinari di bilancio. Questa autorizzazione però era da me considerata nell'emendamento che l'Assemblea ha respinto, in linea permanente. Io credo, onorevole Presidente, quindi, di potere presentare all'Assemblea un'altra soluzione, che non è preclusa rispetto a quella precedente. Si potrebbe stabilire che a partire dall'esercizio 1961-62, che è quello in cui scade la legge, e fino all'esercizio 1962-63 è autorizzata la spesa annua corrispondente all'ammontare dell'entrata accertata nello esercizio 1961-62 da destinare alle finalità della legge 26 gennaio 1953 n. 22. Per gli esercizi futuri, il relativo fabbisogno sarà autorizzato di volta in volta con la legge di bilancio. Credo che con questo si adotti una soluzione intermedia. La spesa ragguagliata ad un'entrata rimane fissata per 3 anni, come già l'Assemblea ha votato a scrutinio aperto; la autorizzazione di spesa, in misura corrispondente a quella dell'entrata, senza la maggiore imposta, resta limitata ad altri 2 anni successivi; per il futuro, la legge funzionerà come autorizzazione generica di spesa e al relativo fabbisogno si provvederà con legge di bilancio.

Io presento, onorevole Presidente, l'emendamento che ho illustrato, e chiedo che sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento aggiuntivo, a firma del Presidente della Regione, del quale dò lettura:

« A partire dall'esercizio 1961-62 e fino allo esercizio 1962-63 è autorizzata la spesa annua corrispondente all'ammontare dell'entrata accertata nell'esercizio 1961-62. »

« Detta somma è destinata alle finalità della legge 26 gennaio 1953, n. 2. »

« Per gli esercizi successivi al fabbisogno relativo alle finalità anzidette sarà provveduto con legge di bilancio. »

CIPOLLA. E' precluso.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'emendamento del Governo.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Eccezione di preclusione.

BOSCO. Onorevole Presidente mi permetto segnalarle che l'emendamento presentato testè dal Governo è precluso dalla votazione, avvenuta poco fa, sul precedente emendamento.

MACALUSO. L'emendamento Bosco si è votato. Quello di La Loggia era aggiuntivo e fu respinto.

BOSCO. Infatti, a parte la questione di procedura, per cui secondo quanto si disse nella precedente discussione, trattandosi di un emendamento sostitutivo dell'emendamento presentato dalle sinistre si sarebbe dovuto votare prima, nel merito del nuovo emendamento, noi dobbiamo considerare che l'Assemblea ha già negato l'autorizzazione per la spesa di somme a partire dall'esercizio successivo al 60-61.

Ora il Governo viene a richiedere l'autorizzazione di spesa per gli anni successivi; ma non c'è dubbio che con la prima votazione si negò questa autorizzazione di spesa per

qualunque periodo potesse essere richiesta. Non parliamo poi dell'ultimo comma di questo nuovo emendamento presentato dal Governo, che direi addirittura offensivo per la stessa Assemblea, in quanto ripete la pretesa fondamentale contenuta nell'emendamento già bocciato dall'Assemblea. Per questi motivi ritengo, onorevole Presidente, che lo emendamento ora presentato dal Governo sia precluso ed in tal senso sollecito, a nome del mio Gruppo, una sua decisione.

FASINO, Assessore all'industria ed al commercio. Questa è autorizzazione annuale di spesa.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, come avevo accennato poc' anzi, ritengo che non esista alcuna preclusione. L'Assemblea ha detto « no » alla mia proposta di autorizzazione di spesa in via permanente su fondi ordinari di bilancio, cioè a dire ad una autorizzazione senza limiti di tempo, come è previsto in tante leggi sia regionali che nazionali. Col nuovo emendamento, invece, l'autorizzazione di spesa in cifra determinata è limitata nel tempo, cioè a dire è limitata ad altri due esercizi successivi a quelli già previsti nell'emendamento approvato dall'Assemblea. Mentre per i primi tre esercizi si provvede mediante un'addizionale di imposta, per gli altri due si provvede con stanziamenti su fondi ordinari di bilancio. La terza parte dell'emendamento tende a conservare efficacia di autorizzazione di spesa alla legge per gli esercizi successivi, rimandando per la determinazione della spesa alla legge di bilancio. Questo tipo di soluzione, anche essa non preclusa, non implica un'autorizzazione permanente di spesa in cifra determinata, ma un'autorizzazione di spesa che può avere o meno in bilancio il riscontro di uno stanziamento, dacchè questo dipende dalle determinazioni che annualmente l'Assemblea vorrà adottare. Ritengo pertanto, onorevole Presidente, che non esista la preclusione dedotta ed insisto perchè l'emendamento venga posto ai voti.

MARTINEZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le spiegazioni che sono venute da parte del Presidente della Regione non hanno fondamento e per quanto riguarda la estensione ai due esercizi successivi delle norme previste nella legge e per quanto riguarda la parte ultima dell'emendamento. La prima parte, cioè a dire l'estensione ai due esercizi successivi, a me pare che già c'è, attraverso quanto si è votato, l'espressione della volontà dell'Assemblea, la quale ha voluto limitare all'esercizio 60-61 quella che era la autorizzazione alla spesa prevista con il disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ultima parte della emendamento ora presentato dall'onorevole La Loggia, a me pare che si ritorni a quello che è il concetto che l'onorevole La Loggia ha detto non essere nei suoi fini, cioè a dire quello di portare all'infinito, comunque senza termine fisso, quanto era previsto per gli esercizi fino al 1960-61. Indipendentemente da queste considerazioni, onorevole Presidente, ritengo che non si può e non si deve con questi sotterfugi, con questi espedienti, con queste sottigliezze, non si può e non si deve non tener conto della volontà espressa dall'Assemblea stessa, e non si può e non si deve soprattutto attentare alla serietà delle votazioni.

Noi facciamo appello, onorevole Presidente, alla sua sensibilità, perchè questo emendamento non venga posto ai voti e venga considerato precluso dalle votazioni già effettuate.

PRESIDENTE. L'articolo 101 del regolamento al 1º capoverso, dispone: « non possono proporsi sotto qualsiasi forma articoli aggiuntivi ed emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente previa lettura. Nel caso in cui venga ammessa la proposta, può sempre essere opposta la questione pregiudiziale ». Ciò premesso, debbo dire che non appartiene alla Presidente il giudizio sulla opportunità e nemmeno l'interpretazione dello spirito di una votazione che per giunta procede a ser-

tinio segreto. Io debbo attenermi alla forma e al contenuto dei due emendamenti per vedere se l'uno è in contrasto con l'altro, o se si tratta, per caso, di alternativa. Nella prima ipotesi, debbo dichiarare improponibile, in tutto o in parte, l'emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo; nella seconda ipotesi debbo dichiararlo proponibile, salvo alla Assemblea, se crede, di sollevare la questione pregiudiziale. L'emendamento dell'onorevole La Loggia, poco fa respinto dall'Assemblea, nella prima parte stabiliva fino al 1961 un'entrata dalla quale veniva, sempre nell'emendamento, regolata la spesa; nella seconda parte, che è stata respinta dall'Assemblea, invece si prevedeva che, a partire dall'esercizio successivo, fosse autorizzata la spesa annua corrispondente all'entrata accertata nell'esercizio 1960-61. Si fissava, cioè, solo un termine *a quo* e non anche un termine *ad quem*.

L'emendamento intendeva, quindi, stabilire una norma non determinata nel tempo, operante indefinitivamente fino a quando una nuova volontà legislativa non l'avesse abrogata. Gli oneri che comportava sarebbero stati sopportati per un triennio dai contribuenti, per i rimanenti anni sarebbero rimasti a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio.

La nuova proposta dell'onorevole La Loggia, non è identica alla prima, perché divide il periodo posteriore all'esercizio 1961-62 in due parti. Quanto al primo biennio dal 1962-63 al 1963-64 fissa una spesa annua non a carico dei contribuenti ma del bilancio e la determina fin da ora per conto dell'Assemblea nel gettito dell'entrata che si registrerà nell'esercizio 1961-62. Per gli anni successivi devolve invece la competenza all'Assemblea, la quale dovrà determinare, in sede di bilancio, lo stanziamento. Di uguale fra il primo ed il secondo emendamento c'è la durata indeterminata; di diverso, il regolamento sia dell'entrata che della spesa. Quindi, se pur si tratta di una ipotesi che può essere considerata simile alla prima, non è però identica; e perciò dichiaro l'emendamento proponibile. Su di esso è aperta la discussione.

MARTINEZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Vorrei aver chiarito, signor Presidente, se esiste una parte proponibile e una improponibile nell'emendamento.

PRESIDENTE. Ho detto che l'unica cosa che è identica al primo emendamento è la durata indeterminata, però il nuovo emendamento regola in modo diverso i tempi, sia quanto all'entrata, sia quanto alla determinazione della spesa. L'ipotesi è quindi diversa. E' come, ad esempio, se rigettato dall'Assemblea un emendamento che dica: « sarà dato l'assegno ai lavoratori », poi, invece, si proponga un nuovo emendamento del seguente tenore: « per un triennio sarà dato un assegno ».

RUSSO MICHELE. Va bene, Presidente, abbiamo capito.

PRESIDENTE. Poiché nessun deputato chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'emendamento e comunico all'Assemblea che gli onorevoli Bosco, Russo Michele, Martinez, Lentini, Marraro, Saccà, Taormina, Franchina, Calderaro, Palumbo, Denaro, Vittone Li Causi Giuseppina hanno presentato richiesta di votazione per scrutinio segreto. Indico la votazione.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto dell'emendamento presentato dal Governo. Lo rileggono:

aggiungere all'articolo 1 le parole:

« A partire dall'esercizio 1961-62 e fino all'esercizio 1962-63 è autorizzata la spesa annua corrispondente all'ammontare dell'entrata accertata nell'esercizio 1961-62.

« Detta somma è destinata alle finalità della legge 26 gennaio 1953, n. 2.

« Per gli esercizi successivi al fabbisogno relativo alle finalità predette sarà provveduto con legge di bilancio. ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole all'emendamento; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Germanà - Giummarra - Grammatico - Guttadauro - Impala Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Manganò - Marinese - Marino - Marraro - Martinez - Mazza Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messana - Milazzo - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Sanguigno - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Astenuto: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	84
Astenuti	1
Votanti	83
Maggioranza	42
Voti favorevoli	42
Voti contrari	41

(L'Assemblea approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dell'articolo 2 presentato dagli onorevoli Bosco, Buccellato e Calderaro, che l'onorevole

Bosco ha già illustrato. Poichè nessun altro ha chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione ed indico la votazione.

Rilego l'articolo aggiuntivo:

Art. 2.

Sono sopprese le lettere a), b), c) dello articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata con legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, e con legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, e sostituire nella lettera d) le parole « nella misura del 45 per cento per l'esercizio 1953-54 e del 65 per cento per i mesi successivi » con le altre: « nella misura massima del 40 per cento ».

Chi è favorevole a questo articolo aggiuntivo si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Ricordo all'Assemblea che nella seduta pomeridiana del 29 agosto 1958 gli onorevoli Cipolla, Nicastro, Cortese, Renda e Strano avevano presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 2.

L'aumento dell'addizionale di cui al D. L. 30 novembre 1937, n. 2145, non si applica: per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile ai redditi tassabili delle categorie c1 e c2, per quanto riguarda l'imposta fondiaria alle ditte che possiedano nella Regione meno di 5.000 lire di imponibile e per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati relativamente al reddito dei fabbricati abitati dallo stesso proprietario.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo aggiuntivo testè letto.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi stiamo discutendo una legge che rappresenta una mostruosità economica da un punto di vista generale, ed anche da un punto di vista particolare, in quanto si riferi-

sce ad una economia povera come quella siciliana. Forse i colleghi non hanno presente, che attraverso questa addizionale del 5 per cento, che viene applicata oltre che ai tributi erariali, anche alle sovraimposte comunali, provinciali, ecc. ecc., si viene a colpire gravemente il reddito di tutte le categorie produttrici della Sicilia. Con questo emendamento noi vogliamo almeno salvare i piccoli produttori. Al Governo centrale si è chiesto di aumentare il contingente di ammasso del grano duro di 550mila quintali per apportare all'agricoltura siciliana un beneficio di 275miliioni. Attraverso questa super addizionale del 5 per cento, noi togliamo, soltanto all'agricoltura circa 50milioni se applichiamo l'addizionale del 5 per cento sugli 11miliardi che rappresentano globalmente il carico tributario sull'agricoltura, sia per quanto riguarda le imposte erariali, sia per quanto riguarda le sovraimposte comunali e provinciali.

Nel momento in cui stiamo esaminando la possibilità di alleviare le conseguenze della crisi che travaglia la granicoltura, l'olivicoltura e le altre produzioni, noi diamo un'altra mazzata sulle spalle dell'agricoltura. Lo stesso per quanto riguarda i redditi di lavoro, i redditi delle professioni, i redditi degli artigiani, i redditi dei professionisti, i redditi degli impiegati, i redditi degli operai tassati con la ricchezza mobile; lo stesso per quanto riguarda l'imposta sui fabbricati. Per esempio io ho fatto un piccolo calcolo, in base al quale un proprietario di un appartamento, con fitto bloccato, verrebbe defraudato attraverso questa addizionale di almeno una o due mensilità di canone. Questa legge è un assurdo giuridico ed un assurdo economico. Con questo emendamento noi vogliamo almeno salvare i coltivatori diretti ed i piccoli proprietari che hanno un imponibile non superiore a 5 mila lire. Vogliamo anche salvare i professionisti, gli artigiani, i lavoratori, vogliamo salvare i piccoli proprietari di case, perchè non è giusto che nella Regione più povera, siano proprio queste categorie ad essere colpite in questo modo.

Infine volevo richiamare l'attenzione della Assemblea su questo punto: dalle relazioni che il Governo ci ha ammannito, risulta che con i fondi ricavati da questa sovraimposta, ci sono stati 13mila assistiti, con una spesa complessiva di 4miliardi e quindi una spesa

media di 300mila lire per persona mentre il reddito pro-capite per la Sicilia è di 120mila lire per persona. Per questi motivi chiedo, anche a nome dei deputati del Gruppo parlamentare comunista, che questo emendamento sia votato per appello nominale, in modo che ciascuno assuma le proprie responsabilità davanti a tutta questa povera gente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2 degli onorevoli Cipolla, Nicastro ed altri, testè letto, e per il quale i deputati del gruppo parlamentare comunista hanno chiesto la votazione per appello nominale.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale sull'emendamento presentato dall'onorevole Cipolla ed altri.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole all'emendamento; no, contrario.

Procedo all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio la votazione: risulta estratto il nominativo del deputato Vittone Li Causi Giuseppina.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dall'onorevole Vittone Li Causi Giuseppina.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Bosco - Buccellato - Calderaro - Carnazza - Cipolla - Colajanni - Colosi - Cortese - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Franchina - Lentini - Macaluso - Marraro - Martinez - Messana - Napoli - Nicastro - Ovazza - Palumbo - Recupero - Renda - Russo Michele - Saccà - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Rispondono no: Bianco - Bonfiglio - Buttafuoco - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Coniglio - D'Angelo - De Grazia - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Fasino - Germanà - Giummarra - Grammatico - Impalà Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lo Giudice - Lo Magro - Majorana - Majorana della Nicchiara - Mangano - Marino -

Mazza Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messineo - Milazzo - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Salamone - Sammarco - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres.

Astenuto: Alessi.

CORRAO. Signor Presidente, mi dispiace di essere arrivato in ritardo ma la prego, di autorizzarmi a votare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Corrao; non posso ammetterla a votare perchè si è già ultimato il secondo appello. Quando la votazione procede a scrutinio segreto si può votare finchè non sia dichiarata chiusa la votazione, quando si procede per alzata e seduta, bisogna essere presenti al momento in cui si vota; quando si procede per appello nominale, esaurito il secondo appello, non si può procedere ad un terzo appello.

DI MARTINO. Ma ancora non aveva dichiarato chiusa la votazione.

PRESIDENTE. La dichiarazione di chiusura delle votazioni ha valore soltanto per la votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo 2 degli onorevoli Cipolla ed altri.

Presenti	77
Astenuto	1
Votanti	76
Maggioranza	34
Hanno risposto « sì »	30
Hanno risposto « no »	46

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Nicastro ed altri annunziato nella seduta pomeridiana del 29 agosto.

Ne do lettura:

Art. 2.

Alla gestione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte, dovrà sovraintendere una Commissione parlamentare, nominata dal Presidente dell'Assemblea e costituita dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari proporzionalmente ai loro componenti.

CUZARI. E' improponibile.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione su questo emendamento. I proponenti intendono illustrarlo?

MACALUSO. Ci rimettiamo al testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2 degli onorevoli Nicastro ed altri testo letto.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa, infine all'articolo aggiuntivo Nicastro ed altri annunziato nella seduta pomeridiana del 29 agosto 1958. Torno a darne lettura:

Art. 2.

La concessione delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla legge 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed aggiunte è subordinata al parere favorevole, per le opere da effettuarsi e per i contributi da erogarsi, del Consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente che ne ha fatto richiesta.

E' aperta la discussione su questo emendamento. I proponenti intendono illustrarlo?

NICASTRO. Ci rimettiamo al testo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, dichiaro chiusa la

discussione sull'articolo 2 Nicastro ed altri ed indico la votazione.

NAPOLI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non è approvato*)

Allora il disegno di legge è rimasto articolo unico, nonostante tutti gli emendamenti. Bisogna dare lettura della formula di pubblicazione e comando:

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. ».

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge stè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Battaglia - Bianco - Bonfiglio - Bosco - Buccellato - Buttafuoco - Calderaro - Cannizzo - Carnazza - Carollo - Castiglia - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Denaro - Di Benedetto - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Franchina - Germanà - Giummara - Grammatico - Guttadauro - Impalà - Minerva - La Loggia - Lanza - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana - Majorana della Nicchiara - Manganò - Marino - Marraro - Martinez - Mazza Luigi - Mazza Salvatore - Mazzola - Messana - Messineo - Milazzo - Napoli - Nicastro - Ni-

gro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Sangiorgio - Seminara - Signorino - Stagno D'Alcontres - Strano - Taormina - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

Astenuto: il Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	85
Astenuti	1
Votanti	84
Maggioranza	43
Voti favorevoli	40
Voti contrari	44

(*L'Assemblea non approva*)

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio al 30 giugno 1959 » (470).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 ».

Invito il deputato segretario a dare lettura degli altri emendamenti presentati.

MAZZOLA, segretario:

— dal Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio, onorevole Lo Giudice:

aggiungere i seguenti articoli:

Art. 13 bis

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 500 milioni che si iscrive al capitolo n. 580 bis (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 15 bis

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5, concernente concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 80 milioni che si iscrive al capitolo 584 bis (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

sostituire all'articolo 22 il seguente:

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 140 milioni, che si iscrive per lire 100 milioni al capitolo 619 e per lire 40 milioni al capitolo 620 (rubrica « Amministrazione civile ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

sostituire all'articolo 25 il seguente:

E' autorizzata la spesa di 5 milioni per contributo a pareggio del bilancio della Azienda speciale della zona industriale di Palermo per l'anno finanziario 1958-59, che si iscrive al capitolo 630 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

aggiungere i seguenti articoli:

Art. 25 bis

E' autorizzata la spesa di 2 milioni e 500 mila per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta per l'anno finan-

ziario 1958-59, che si iscrive al capitolo 630 bis (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

Art.

E' autorizzato, in favore dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) il rimborso delle competenze al lordo dagli stessi corrisposte al proprio personale comunque distaccato presso l'Amministrazione centrale della Regione.

Al rimborso previsto dal comma precedente provvede l'Amministrazione regionale del bilancio, a richiesta degli enti interessati. Dette richieste debbono essere fatte per singoli nominativi, devono contenere l'indicazione dell'ammontare lordo e netto corrisposto mensilmente per tutto il periodo del distacco e devono essere munite della dichiarazione dell'interessato attestante l'avvenuta riscossione della somma netta mensile risultante dalla richiesta, nonchè della dichiarazione dell'Amministrazione centrale regionale competente, alla quale risulti che il nominativo cui la richiesta si riferisce ha prestato l'intera sua opera esclusivamente per l'Amministrazione centrale regionale e per l'intero periodo per il quale si richiede il rimborso.

A decorrere dal 5 agosto 1958 è vietato all'Amministrazione regionale di avvalersi di personale, comunque distaccato, fatta eccezione per quello il cui distacco o comando sia previsto o da particolari disposizioni di legge o sia stato effettuato con decreto registrato alla Corte dei Conti.

COLAJANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLAJANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Onorevole Presidente, sugli emendamenti che sono stati presentati, la Giunta del bilancio non ha potuto esprimere il suo parere. Io, quindi, formalmente, dichiaro che mi riservo di convocare la Giunta del bilancio, perchè la stessa possa esaminare e dare il proprio parere sugli emendamenti presen-

tati dal Governo; proprio in questa fase finale ed estrema della discussione del bilancio.

STAGNO D'ALCONTRES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES. Onorevole Presidente mi permetto di ricordare all'onorevole Colajanni che in Giunta di bilancio vennero presentati, a suo tempo, alcuni emendamenti da parte dei colleghi e del Governo e che vennero ritirati con la riserva che sarebbero stati presentati e discussi in Aula. E' vero, onorevole Colajanni?

NICASTRO. Non è vero per niente.

STAGNO D'ALCONTRES. La prego di dire la verità, onorevole Colajanni. Onorevole Nicastro, non sono abituato a dire cose inesatte; può darsi che ella ricordi male. L'onorevole Presidente della Giunta del bilancio mi può dare atto che il mio ricordo è esatto e preciso in tutto.

COLAJANNI, Presidente della Giunta del bilancio. Il suo ricordo non è preciso in tutto; del resto lo possiamo constatare esaminando il verbale.

PRESIDENTE. Onorevole Stagno, onorevole Colajanni, ciò non ha alcuna importanza. Gli emendamenti sono stati presentati in questo momento. Ieri sera erano stati presentati altri emendamenti da parte di alcuni deputati. Nel momento in cui verranno in discussioni, se la Commissione, nella sua maggioranza lo riterrà utile, potrà esprimere il suo parere, altrimenti, trattandosi di emendamenti presentati durante la seduta, si avverrà del Regolamento. Quindi, non c'è alcuna imputazione che possa farsi al Governo o a qualsiasi presentatore, circa il tempo entro il quale l'emendamento è stato presentato. Il criterio dell'opportunità è un altro affare. Nessuno di noi può dire che siano stati presentati tardi o presto: la Commissione ha i suoi termini, e può chiedere anche 24 ore per il loro esame senza che alcuno possa impedirlo.

Prego il deputato segretario di proseguire la lettura degli emendamenti presentati.

MAZZOLA, segretario:

— dall'onorevole Castiglia:

al capitolo 783 aumentare lo stanziamento da lire « 12 milioni » a lire « 30 milioni »; prelevando la maggior somma dal capitolo 36;

— dagli onorevoli Denaro, Carnazza, Bosco, Buccellato e Martinez:

sostituire al capitolo 323 il seguente:

Capitolo 323. — « Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza delle zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica. Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie. Somme da erogare per il mantenimento dei guardiacaccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio della vigilanza ai sensi dell'articolo 80 del T.U., approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1026 — lire 50 milioni. »;

— dagli onorevoli Calderaro, Bosco, Carnazza, Lentini e Taormina:

al capitolo 445 aumentare lo stanziamento da lire « 350 milioni » a lire « 400 milioni »;

al capitolo 447 diminuire lo stanziamento da lire « 150 milioni » a lire « 100 milioni »;

al capitolo 451 aumentare lo stanziamento da lire « 2 milioni » a lire « 10 milioni »;

al capitolo 478 aumentare lo stanziamento da lire « 18 milioni » a lire « 30 milioni »;

al capitolo 481 aumentare lo stanziamento da lire « 5 milioni » a lire « 10 milioni »;

al capitolo 765 aumentare lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 20 milioni »;

al capitolo 774 aumentare lo stanziamento da lire « 200 milioni » a lire « 250 milioni »;

al capitolo 779 aumentare lo stanziamento da lire « 320 milioni » a lire « 350 milioni »;

— dagli onorevoli Lentini, Buccellato, Denaro, Calderaro e Carnazza:

III LEGISLATURA

CDIII SEDUTA

1 AGOSTO 1958

al capitolo 40 diminuire lo stanziamento da lire « 10 milioni » a lire « 5 milioni »;

al capitolo 60 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 5 milioni »;

al capitolo 555 diminuire lo stanziamento da lire « 30 milioni » a lire « 15 milioni »;

al capitolo 788 diminuire lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 50 milioni »;

al capitolo 792 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 5 milioni »;

— dagli onorevoli Denaro, Taormina, Lentini e Bosco:

al capitolo 734 aumentare lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 35 milioni »;

al capitolo 735 diminuire lo stanziamento da lire « 25 milioni » a lire « 10 milioni »;

— dagli onorevoli Russo Michele, Lentini, Denaro, Calderaro e Carnazza:

al capitolo 109 diminuire lo stanziamento da lire « 30 milioni » a lire « 22 milioni »;

al capitolo 111 aumentare lo stanziamento da lire « 12 milioni » a lire « 20 milioni »;

al capitolo 603 diminuire lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 10 milioni »;

al capitolo 611 aumentare lo stanziamento da lire « 5 milioni » a lire « 15 milioni »;

— dall'onorevole Castiglia:

al capitolo 476 aumentare lo stanziamento da lire « 13 milioni » a lire « 20 milioni »;

al capitolo 478 aumentare lo stanziamento da lire « 18 milioni » a lire « 25 milioni »;

— dall'onorevole Carollo:

al capitolo 546 aumentare lo stanziamento da lire « 282.485.000 » a lire « 417.485.000 »;

— dagli onorevoli Cuzari, Di Benedetto, Rizzo, Signorino e Buttafuoco:

aggiungere i seguenti capitoli:

« Capitolo 531 bis. — Spese in dipendenza dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1956, n. 30 — lire 5 milioni (prelevando la

maggior somma dal fondo di riserva o dal capitolo 802) »;

« Capitolo 608 bis. — Contributi ad enti pubblici regionali per la sperimentazione e l'incremento della piscicoltura nelle acque interne (R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e legge regionale 3 giugno 1950, n. 35) — lire 10 milioni. » (Prelevando la maggior somma dal capitolo 659);

« Capitolo 616 bis. — Contributi per l'acquisto di animali ed attrezzi da lavoro (legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5) — lire 50 milioni. » (Prelevando la maggior somma dal fondo di riserva o dal capitolo 427);

— dagli onorevoli Cuzari, Di Benedetto, Signorino e Buttafuoco:

al capitolo 752 sostituire nella denominazione alla parola: « costituiti », l'altra: « costituite »;

— dagli onorevoli Cuzari e Buttafuoco:
aggiungere il seguente capitolo:

« Capitolo 753 bis. — Contributi e concorsi nelle spese di previsione delle cooperative da parte delle organizzazioni provinciali degli enti nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico riconosciuti con legge 14 dicembre 1947, n. 1577 (D.L.C.P.S.; 14 dicembre 1947, n. 1577, articoli 2, 3, 4 e 7) — lire 10 milioni. »;

— dagli onorevoli Cuzari, Di Benedetto, Rizzo, Signorino e Buttafuoco:

al capitolo 788 aggiungere, dopo le parole: « e beneficenza », le altre: « anche con l'istituzione di colonie estive » ed aumentare lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 150 milioni », prelevando la maggior somma dal capitolo 796;

— dall'onorevole Castiglia:

al capitolo 772 aumentare lo stanziamento da lire « 15 milioni » a lire « 25 milioni »;

— dagli onorevoli Majorana della Nicchia, Faranda, Bianco, Pivetti, Guttadauro, Romano Battaglia, Pettini e Sanguigno:

al capitolo 123 aumentare lo stanziamento da lire « 8 milioni » a lire « 20 milioni »;

al capitolo 129 aumentare lo stanziamento da lire « 50 milioni » a lire « 100 milioni », prelevando le somme in più dal fondo a disposizione per iniziative legislative;

— dagli onorevoli Giummarra, Franchina, Recupero, Montalbano e Majorana della Nicchiara:

al capitolo 1 aumentare lo stanziamento da lire « 850 milioni » a lire « 1 miliardo 500 milioni »;

al capitolo 188 aumentare lo stanziamento da lire « 20 milioni » a lire « 30 milioni »;

al capitolo 624 aumentare lo stanziamento da lire « 200 milioni » a lire « 400 milioni »;

— dall'onorevole Guttadauro:

al capitolo 695 aumentare lo stanziamento da lire « 100 milioni » a lire « 150 milioni »;

— dall'onorevole Castiglia:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

A partire dall'anno finanziario 1958-59, il limite di spesa a carico della Regione, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1953, è elevato a lire 25 milioni, che si iscrivono al capitolo 772 (rubrica « Pubblica istruzione ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge). »

PRESIDENTE. Comunico che è stato rifiutato l'emendamento Occhipinti Vincenzo ed altri al capitolo 705 e che è stato presentato in sostituzione, dai firmatari di quell'emendamento, onorevoli Occhipinti Vincenzo, Rizzo, Carollo, nonché dall'onorevole Russo Giuseppe il seguente altro emendamento:

al capitolo 705 sostituire alla dizione « per memoria » lo stanziamento di lire « 450 milioni ».

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Vi sono istanze per la seduta di oggi?

MACALUSO. Si apra la seduta alle ore 16,30.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Ormai data l'ora credo che la seduta debba rinviersi ad un'ora ragionevole, e ciò non prima delle 18, anche tenuto conto che sono stati presentati emendamenti, sui quali, credo, che la Giunta del bilancio debba portare il suo esame.

PRESIDENTE. Trattandosi di bilancio io ho sempre dichiarato che l'ordine dei lavori, per quanto mi appartiene, dipende dalla iniziativa del Governo. Però voglio aggiungere che a parer mio non si debbano tenere sedute notturne. Dunque ella, onorevole Presidente della Regione, chiede che la seduta di oggi venga fissata alle ore 18 per dare il tempo alla Giunta del Bilancio di esaminare gli emendamenti?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. O anche alle 17,30.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni resta così stabilito.

D'ANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANTONI. Onorevole Presidente, ricordo che è da definire il disegno di legge sul grano duro che non può restare sospeso.

PRESIDENTE. Le posso assicurare che la sessione, in ogni caso, non si chiuderà senza che si siano esaminati i provvedimenti per lo zolfo e per il grano duro. In merito all'ordine dei lavori, trattandosi del bilancio, è preminente la richiesta del Governo.

CIPOLLA. C'è anche la legge per l'Alta Corte.

PRESIDENTE. Anche quella, certo. Non ho nulla in contrario alla sua discussione, ma

l'ordine dei lavori, interferendo la questione del bilancio, va deciso secondo la richiesta del Governo.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 17,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Schema di disegno di legge costituzionale, a norma dell'articolo 18 dello Statuto siciliano, concernente: "Coordinamento sostanziale dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte Costituzionale" » (307) (*seguito*);

2) « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 » (470) (*seguito*);

3) « Contributi ai comuni per l'impianto di farmacie » (67) (*seguito*);

4) « Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali » (208) (*seguito*);

5) « Contributi regionali ai Comuni per la somministrazione gratuita di medicinali e di presidi chirurgici ai poveri » (406) (*seguito*);

6) « Costruzione di case per i pescatori » (360) (*seguito*);

7) « Proroga della legge regionale n. 35 del 22 giugno 1957: « Concessione di contributi ai consorzi e alle cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie » (408);

8) « Contributo alle cantine sociali per le spese di ammasso » (414);

9) « Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uva da mosto » (413);

10) « Disegno di legge da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, alle Assemblee legislative dello Stato: "Provvidenze per l'industria zolfifera" » (512);

11) « Disegno di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale: "Immunità di natura processuale ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana" » (514);

12) « Schema di disegno di legge da

proporre al Parlamento nazionale per la istituzione in Palermo di una Sezione civile ed una sezione penale della Corte di Cassazione » (515);

13) « Disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale (Articolo 18 Statuto della Regione siciliana): "Istituzione in Sicilia di una Sezione del Tribunale superiore delle acque pubbliche" » (516);

14) « Provvidenze per l'ammasso volontario del grano duro » (520);

15) « Provvedimenti per il pagamento dei salari dei minatori » (538);

16) « Concessione di un assegno vitalizio alla signora Serio Francesca, vedova Carnevale » (54);

17) « Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie » (88);

18) « Istituzione delle scuole materne » (95);

19) « Istituzione di scuole materne in Sicilia » (217);

20) « Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'E.R.A. S. » (128);

21) « Inchiesta parlamentare sul collocamento in Sicilia » (152);

22) « Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria e disoccupazione nei comuni di partitico, Trappeto, Balestrate, Carini, Cinisi, Montelepre, Giardinello, Terrasini e Grisi » (173);

23) « Abrogazione del primo comma dell'articolo 239 del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6: "Ordinamento amministrativa degli enti locali nella Regione siciliana" » (183);

24) « Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo nei comprensori di bonifica » (184);

25) « Devoluzione alla Regione del patrimonio dell'Opera Pia dell'Ospedale Psichiatrico di Palermo » (185);

26) « Mostra siciliana d'arte » (192);

27) « Norme sulle modalità per lo svolgimento delle operazioni relative alla elezione dei Consigli comunali » (197);

28) « Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendi-

te per la formazione della piccola proprietà contadina » (219);

29) « Attuazione della riforma agraria per le terre vendute dopo il 27 dicembre 1950 » (228);

30) « Costituzione di un ente regionale per gli ospedali siciliani » (233);

31) « Assegnazione dei terreni dello E.R.A.S. » (242);

32) « Destinazione dei terreni dell'E.R.A.S. alla formazione della piccola proprietà contadina » (269);

33) « Concessione di contributi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle miniere e cave della Regione » (245);

34) « Istituzione di una cattedra di teoria generale del processo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo » (247);

35) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, (per i contadini che occupano i terreni da assegnare) » (250);

36) « Interpretazione autentica dello articolo 66, quarto comma, del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 » (261);

37) « Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1955, n. 38 » (272);

38) « Nuove norme riguardanti compensi ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati, operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo; nonché al personale subalterno, che presta servizio presso tali Commissioni, consigli, comitati e colleghi » (281);

39) « Modifica alla legge 27 dicembre 1950, n. 104 » (283);

40) « Istituzione di un posto di professore di ruolo di antropologia criminale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina » (284);

41) « Istituzione di una cattedra convenzionata di ebraico e lingue semitiche comparate presso l'Università degli studi di Palermo » (285);

42) « Istituzione di un posto di assistente di ruolo di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirur-

gia dell'Università degli studi di Palermo » (343);

43) « Per una nuova edizione ed una traduzione italiana dell'opera geografico-storica di Edrisi » (372);

44) « Costruzione di case parrocchiali » (390);

45) « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Accademia "Gioenia" di scienze naturali » (395);

46) « Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura di impianti per la raccolta di materie solide e per la depurazione di acque luride » (396);

47) « Provvidenze assistenziali per gli infermi cronici » (397);

48) « Contributi per la costruzione dei mattatoi nei comuni della Regione » (422);

49) « Istituzione di un posto di aiuto e uno di assistente presso la clinica odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo » (426);

50) « Disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale (ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana): « Istituzione delle sezioni regionali delle commissioni centrali delle imposte e della Commissione censuaria centrale » (442 bis);

51) « Validità quinquennale delle graduatorie provinciali del concorso magistrale regionale bandito nel 1955 » (443);

52) « Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1957, n. 39, concernente anticipazioni sui diritti erariali, in favore della Soprintendenza del Teatro Massimo e dell'Ente musicale catanese » (494).

C. — Votazione per l'elezione di un deputato Questore.

La seduta è tolta alle ore 13,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO